

Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di una procedura amministrativa (Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11*b* capoverso 2, 21*a* capoverso 1 e 34 capoverso 1^{bis} della legge federale del 20 dicembre 1968¹ sulla procedura amministrativa (PA) nonché la disposizione finale concernente la modifica del 17 giugno 2005 della PA,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra una parte e un'autorità amministrativa della Confederazione nell'ambito di una procedura retta dalla PA.

² È applicata alla comunicazione di:

- a. atti scritti in vista dell'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA;
- b. decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA.

Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura

¹ Le piattaforme per la trasmissione sicura (piattaforme per la trasmissione) possono essere riconosciute se:

- a. per l'identificazione, la firma e il criptaggio applicano codici che si basano su certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto giusta la legge federale del 19 dicembre 2003² sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (prestatore riconosciuto);
- b. rilasciano senza indugio una ricevuta, con l'indicazione del momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma per la trasmissione o del momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta va apposta una firma basata su un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto;

RS

- ¹ RS 172.021
- ² RS 943.03

- c. garantiscono il criptaggio della comunicazione dal mittente al destinatario;
- d. sono in grado di comunicare con le autorità federali conformemente agli standard tecnici dell'Amministrazione federale in materia di trasmissione sicura.

² Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) decide in merito a domande di riconoscimento. Può disciplinare più dettagliatamente la procedura di riconoscimento e in particolare stabilire quali informazioni devono essere allegate alla domanda.

³ Può revocare il riconoscimento se constatata d'ufficio o su denuncia che le condizioni previste dal capoverso 1 non sono più adempiute.

⁴ La tassa di giustizia è calcolata in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi. Inoltre si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004³.

Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un'autorità

Art. 3 Ammissibilità

Gli atti scritti possono essere comunicati a un'autorità amministrativa della Confederazione per via elettronica:

- a. se detta autorità figura nella lista delle autorità che ammettono la comunicazione per via elettronica (lista), e
- b. se secondo la lista l'autorità ha dichiarato ammissibile la comunicazione per via elettronica nella procedura in questione.

Art. 4 Lista

¹ La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista delle autorità amministrative della Confederazione che autorizzano la comunicazione per via elettronica.

² La lista indica:

- a. le autorità amministrative della Confederazione che autorizzano la comunicazione per via elettronica di atti scritti;
- b. l'indirizzo elettronico delle autorità;
- c. se l'autorità autorizza la comunicazione per via elettronica per tutte o solo per alcune procedure amministrative secondo una lista positiva o negativa;
- d. i canali di comunicazione autorizzati dall'autorità, quali la piattaforma riconosciuta per la trasmissione, il sito Internet per effettuare gli atti scritti online o l'usuale indirizzo di posta elettronica;
- e. i formati di dati autorizzati per la comunicazione;

³ RS 172.041.1

- f. l'indirizzo dei certificati da utilizzare in occasione della cifratura di atti scritti trasmessi all'autorità e quello utilizzato dall'autorità per la firma in occasione di un invio.

³ L'iscrizione nella lista è effettuata in seguito alla domanda dell'autorità federale in questione. Ogni modifica di iscrizioni richiede il consenso dell'autorità.

Art. 5 Formato

¹ Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato utilizzato nella lista per il canale di comunicazione.

² Se l'autorità non riesce a consultare gli atti scritti o gli allegati concede alla parte un breve termine per:

- a. ritrasmettere gli atti scritti o gli allegati nel formato stabilito dall'autorità, o
- b. trasmetterle, dopo averli stampati, tutti gli atti scritti e gli allegati o soltanto una parte di essi secondo le modalità previste dall'art. 21 PA.

³ L'autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la comunicazione nei canali di comunicazione autorizzati. L'invio di comunicazione mediante piattaforma per la trasmissione o indirizzo di posta elettronica usuale va cifrato con il codice di cifratura pubblica dell'autorità che figura nella lista.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni speciali dell'Istituto federale della proprietà intellettuale per quel che concerne le comunicazioni a esso trasmesse.

Art. 6 Firma

¹ È considerata una firma elettronica riconosciuta ai sensi dell'articolo 21a capoverso 2 PA una firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.

² Una firma elettronica riconosciuta ai sensi dell'articolo 21a capoverso 2 PA non è richiesta, se l'identificazione del mittente e l'integrità della comunicazione sono appropriatamente garantite con altri mezzi. Sono eccettuati i casi in cui il diritto federale prescrive di firmare un documento.

³ Se manca la firma elettronica riconosciuta richiesta, l'autorità concede al mittente un termine per la correzione. Il mittente può ritrasmettere gli atti scritti assieme a una firma riconosciuta oppure inviare quest'ultimi firmati a mano giusta l'articolo 21 della PA.

Art. 7 Certificato

Il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all'invio firmato, se non figura nella lista dei prestatori di servizi di certificazione oppure se non è accessibile sulla piattaforma per la trasmissione dell'autorità.

Sezione 3: Notificazione di decisioni

Art. 8 Principio

¹ L'autorità può notificare una decisione per via elettronica a una parte, se questa ha esplicitamente acconsentito per scritto a tale tipo di notificazione nell'ambito della procedura in questione.

² Una persona che è regolarmente parte in una procedura dinnanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente delle parti dinnanzi a detta autorità può comunicarle per scritto di accettare la notificazione elettronica di tutte le decisioni.

³ Il consenso concernente la notificazione per via elettronica può essere revocato presso l'autorità in questione in qualsiasi momento.

⁴ L'approvazione e la revoca non devono essere firmate.

Art. 9 Modalità

¹ L'invio è effettuato mediante una piattaforma riconosciuta per la trasmissione. L'autorità può utilizzare anche un altro tipo di trasmissione, se questo permette di identificare in modo appropriato sia il mittente, sia il momento della notificazione e la cifratura della comunicazione fino al destinatario.

² Le decisioni e gli allegati sono comunicati in formato PDF/A.

³ Le decisioni sono provviste di firme qualificate basate su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto. In occasione della notificazione di un importante numero di decisioni che non possono essere firmate individualmente da un rappresentante dell'autorità, le decisioni possono essere munite di una firma elettronica, oggetto di un certificato rilasciato da un prestatore riconosciuto i cui mezzi di creazione sono sotto il controllo del titolare del certificato.

Art. 10 Momento della notificazione

¹ Se l'autorità mette l'invio a disposizione del destinatario in una casella postale elettronica, il momento in cui l'invio è scaricato è considerato il momento della notificazione.

² Se l'indirizzo di notificazione indicato all'autorità dal destinatario dell'invio è una casella postale elettronica che è stata aperta, previa identificazione del detentore, su una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura, la notificazione a tale casella postale è considerata primo tentativo di consegna infruttuoso ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2^{bis} PA.

Sezione 4: Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 Riconoscimento provvisorio

Per due anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza il DFF può, su domanda, accordare a una piattaforma per la trasmissione sicura un riconoscimento provvisorio fino alla decisione definitiva, se da un esame sommario della domanda di riconoscimento emerge che le condizioni previste dall'articolo 2 capoverso 1 sono verosimilmente soddisfatte.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008 ed è valida fino al 31 dicembre 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

